



**Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati**

presso
Ministero della Giustizia

Roma, 20 marzo 2020

Il Presidente

Ai tutti i Geometri iscritti all'Albo

Oggetto: Decreto legge “Cura Italia” n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti

Cari Colleghi,

il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legge “Cura Italia”, in vigore dal 18 marzo: un pacchetto di misure straordinarie per contenere le ricadute dell'emergenza sanitaria da Covid-19 sul sistema economico nazionale.

Il Consiglio Nazionale, assieme alla Rete delle Professioni Tecniche, ne ha seguito da vicino la gestazione e, parallelamente, attivato un canale di dialogo con il Governo finalizzato a definire modalità di intervento congiunte per implementare - e rendere massimamente efficace - quanto esplicitamente previsto dall'articolo 44, ossia “misure di sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria”.

Raccomandando la lettura integrale del decreto – e segnatamente gli stralci indicati - riporto di seguito:

- a. il testo completo del suddetto articolo 44;
- b. l'indicazione e la sintesi dei principali articoli che prevedono misure per i professionisti.

**Piazza Colonna, 361
00187 Roma**

**Tel. 06 4203161
Fax 06 48912336**

**www.cng.it
cng@cng.it**

C.F. 80053430585

In riferimento al punto a., mi preme sottolineare che in questi giorni il Consiglio Nazionale, la Rete delle Professioni Tecniche e il Comitato Unitario delle Professioni sono impegnati nella presentazione al Governo di proposte finalizzate ad ampliare il perimetro delle misure di sostegno ai professionistici ordinistici (in allegato: la nota del 17/3/2020 e il comunicato stampa odierno, a firma congiunta RPT e CUP).

Ed è importante che queste proposte vengano fatte unitariamente dagli organismi di rappresentanza collettivi: andare assieme è l'unica modalità di interlocuzione che può realmente dimostrarsi efficace e risolutiva in una fase in cui ad essere colpiti non sono i singoli, ma tutti i professionisti, punto di riferimento per lo sviluppo del Paese.

Si allega, inoltre, copia della lettera inviata lo scorso 16 marzo al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ingegnere Fabio Dattilo, con la quale la Rete delle Professioni Tecniche ha avanzato la richiesta di “differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio”.

Ribadendo la possibilità di contattare i Consiglieri Nazionali per eventuali adempimenti urgenti e indifferibili, in relazione alle rispettive provenienze territoriali, invio i più cordiali saluti.

Maurizio Savoncelli

ARTICOLO 44

Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19

1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020.
2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonché la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.
3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126.

MISURE A SOSTEGNO DEI PROFESSIONISTI

Art. 54

Attuazione del Fondo solidarietà mutui "prima casa", c.d. "Fondo Gasparrini"

All'articolo 54 si aggiunge, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, l'ammissione ai benefici del Fondo di solidarietà mutui "prima casa" (cd. "Fondo Gasparrini") dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus. Per l'accesso al Fondo, ferme restando le condizioni previste dalla vigente normativa, non è richiesta la presentazione dell'indicatore dell'ISEE.

Art. 62

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi

L'articolo 62 prevede: a) la sospensione degli adempimenti tributari, diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020; b) la sospensione dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, con rinvio del pagamento al 31 maggio 2020, relativi alle ritenute alla fonte, alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, all'imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l'assicurazione obbligatoria.

Art. 103

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Al comma 1: "Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020". Lo stesso comma prosegue, poi, con l'indicazione che "Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati. Sono prorogati o differiti, per tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previsto dall'ordinamento".

Al comma 2: "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

NB.In considerazione dell'evolvere della situazione normativa, i termini di cui sopra potranno essere successivamente prorogati.



Roma, 17 marzo 2020

Prot. 25/U/2020 - CUP

Prot. 072_17.03.2020 -RPT

Illustre Professore
GIUSEPPE CONTE
Presidente del Consiglio dei Ministri
Piazza Montecitorio, 1

00187 ROMA
presidente@pec.governo.it

E p.c. Gentile Senatrice
NUNZIA CATALFO
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Via Veneto, 56

00187 ROMA
segreteriaministro@lavoro.gov.it

E p.c. Esimio Onorevole
ROBERTO GUALTIERI
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Via XX Settembre, 97

00187 ROMA
segreteria.ministro@mef.gov.it

Oggetto: Decreto - Legge "Cura Italia" di prossima emanazione

Illustre Presidente,

nella giornata di ieri abbiamo assistito alla conferenza stampa in cui Lei ha presentato i contenuti del Decreto "Cura Italia", apprezzando lo spirito con cui il Governo da Lei presieduto ha voluto dare al Paese intero una dimostrazione di attenzione e di vicinanza concreta, individuando una moltitudine di strumenti e di interventi a sostegno dell'economia e del lavoro.

In queste ore, in attesa della pubblicazione del testo definitivo, ognuno di noi ha letto con attenzione e interesse le varie bozze che sono circolate a mezzo dei canali di stampa.

Accanto a misure a sostegno dei lavoratori subordinati del settore privato e pubblico, sono previste misure anche a favore dei titolari di partita I.V.A. iscritti alla Gestione Separata degli Autonomi tenuta presso l'INPS e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni sostitutive dell'AGO.

Salvo smentite che potrebbero arrivare - a questo punto - solo dal decreto definitivo, ci risulta esserci solo una categoria di lavoratori di cui il testo sembrerebbe essersi dimenticato: i professionisti iscritti agli ordini professionali che versano la loro contribuzione pensionistica alle Casse professionali privatizzate!

Sul futuro dei 2.300.000 professionisti ordinistici italiani, il decreto nulla dice.

Nulla si dice, almeno da quanto emerge dalle ultime bozze conosciute, sulla possibilità che le nostre Casse di Previdenza possano essere autorizzate ad utilizzare le loro risorse, anche in deroga rispetto ai vincoli normativi esistenti, per individuare forme di sostegno e di integrazione al reddito dei professionisti iscritti.

Gli iscritti ai 27 ordini professionali sono un esercito di lavoratori che, nella stragrande maggioranza dei casi, in questi giorni di difficoltà e di pericolo di diffusione della Pandemia da virus COVID – 19, sono al loro posto di lavoro, al servizio dei cittadini e dello Stato.

Si tratta di donne e uomini, di Professionisti, con un alto senso del dovere e del valore sociale della professione che non viene meno neanche di fronte ad un nemico potente e ancora sconosciuto come il virus che sta sconvolgendo il nostro modo di vivere.

I mesi che verranno saranno difficilissimi, sul fronte della tenuta della nostra economia e delle ricadute sul mondo del lavoro.

Per questo motivo, non possiamo rischiare che un universo di competenze come quello costituito dai professionisti ordinistici, sia sacrificato perché non adeguatamente sostenuto e abbandonato a sé stesso.

Mi permetto, quindi, di sottolineare l'assoluta necessità che un decreto che si prefigge l'obiettivo di curare il Paese, si prenda cura indistintamente di tutti i suoi cittadini, unendo e non dividendo la società di fronte ad una emergenza sanitaria che non chiede alle sue vittime quale sia il loro status lavorativo, ma accomuna tutti indistintamente.

Lei, Illustre Presidente, nel Suo Alto Ufficio ha portato il sapere intellettuale e i valori umani e deontologici di un professionista.

Su questi presupposti, siamo certi che potremo contare sulla Sua sensibile attenzione.

Con i più distinti ossequi.

Dott.ssa Marina Elvira Calderone
(Presidente CUP)



Ing. Armando Zambrano
(Coordinatore RPT)





Comunicato stampa

CUP-RPT: IL GOVERNO HA IGNORATO DELIBERATAMENTE IL RUOLO DI 2,3 MILIONI DI PROFESSIONISTI ITALIANI

Nella riunione di ieri i rappresentanti di 21 professioni ordinistiche hanno deciso di fare fronte comune contro l'esclusione dal Decreto "Cura Italia" e per la tutela dei propri iscritti in grave difficoltà.

Il Decreto "Cura Italia" ha deliberatamente ignorato i professionisti ordinistici, non riconoscendo il ruolo svolto da ben 2,3 milioni di professionisti italiani. Così facendo il Paese rischia di pagare un prezzo altissimo, soprattutto quando arriverà il momento di rimmetterlo in piedi. E' il pensiero delle professioni riunite ieri pomeriggio da CUP e RPT in un incontro in cui è stato stabilito di fare fronte unico per la tutela dei liberi professionisti in questa fase drammatica causata dall'emergenza Covid-19. A questo proposito, tutti i partecipanti si sono stretti attorno ai colleghi rappresentanti delle professioni sanitarie, ringraziandole per il lavoro eroico che stanno svolgendo in questi giorni.

Per queste ragioni, nei prossimi giorni i rappresentanti delle 21 professioni ordinistiche riunitesi oggi lavoreranno ad un pacchetto di proposte unitario che tenga conto delle esigenze generali, nella logica della sussidiarietà al Paese, principio guida della loro attività, e di quelle specifiche delle singole professioni. Un lavoro che scaturirà, a strettissimo giro, nella elaborazione di un Manifesto delle professioni col quale i 2,3 milioni di professionisti rappresentati si proporranno in maniera unitaria e compatta al Governo per un'interlocuzione seria e puntuale.

Nel frattempo, CUP e RPT hanno chiesto un incontro urgente ai Ministri del Lavoro e delle Finanze per definire una serie di iniziative a tutela delle professioni.

I professionisti, sostengono CUP e RPT, devono riaffermare il proprio ruolo e parlare con un'unica voce. Non hanno bisogno di interventi a pioggia ma di una serie di

interventi precisi, mirati. Chiarendo le modalità di applicazione dell'art.44 (Reddito di ultima istanza) e quindi la disponibilità di risorse per i professionisti. Ma anche, mettendo le proprie Casse previdenziali nelle condizioni di intervenire in maniera forte e risolutiva, utilizzando risorse proprie. Basterebbe rendere disponibili tutte le somme della ingiusta doppia tassazione delle Casse (stimabile in 1 miliardo di euro), per un anno, che potrebbero alimentare provvedimenti importanti per la ripresa degli studi professionali ed a ristoro della crisi.

Poi, naturalmente, servono interventi nella direzione del rinvio del pagamento delle tasse, dell'eliminazione della ritenuta d'acconto, diventata anacronistica dopo l'introduzione della fattura elettronica. Ma soprattutto i professionisti ordinistici pretendono interventi decisi che rendano possibile risollevarci una volta passata l'emergenza, aggredendo i temi della sburocratizzazione, della semplificazione, delle infrastrutture.

Basta col considerare i professionisti una categoria di privilegiati! Chi continua a pensarlo vive ormai da anni fuori dalla realtà. I professionisti ordinistici sono ora una categoria in difficoltà che ha bisogno di aiuti, esattamente come gli altri lavoratori. In questo senso, esprimono forti critiche all'art.44 (Reddito di ultima istanza) anche per aver incluso diverse forme di lavoratori ma non ha previsto la quota per le professioni ordinistiche.

Siamo in una condizione di guerra che può essere affrontata solo con proposte choc. 2,5 milioni di professionisti, sostengono CUP e RPT, sono ormai alla canna del gas, anche a causa dell'abolizione delle tariffe e del loro conseguente impoverimento, e chiedono interventi radicali, come ad esempio l'eliminazione del Codice Appalti che, come attualmente strutturato, ingabbia il Paese. Non servono interventi che seguano la logica del reddito di cittadinanza, i professionisti non sono tutti uguali. Servono interventi specifici che tengano conto delle situazioni differenti.

Alla riunione, coordinata da Marina Calderone (Presidente CUP e Consulenti Lavoro) e Armando Zambrano (Coordinatore RPT e Presidente Ingegneri), hanno partecipato 21 ordini professionali: Agronomi (Diamanti), Agrotecnici (Bruni), Architetti (Cappochin), Assistenti sociali (Gazzi), Attuari (Crenca), Chimici e Fisici (Orlandi), Consulenti del Lavoro, Commercialisti (Miani), Geologi (Peduto), Geometri (Savoncelli), Giornalisti (Ferro), Infermieri (Aceti), Ingegneri, Ostetriche (Vicario), Periti agrari (Braga), Periti industriali (Esposito), Psicologi (Lazzari), Tecnici di Radiologia Medica (Pelos), Spedizionieri doganali (Silonos), Tecnologi alimentari (Aspesi), Veterinari (Penocchio).

20 marzo 2020

Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili
del Fuoco

Ing. Fabio Dattilo

capocorponazionale@vigilfuoco.it

Prot. n. 068/2020

Roma, 16 marzo 2020

Oggetto: Emergenza epidemiologica COVID-19 – richiesta differimento e proroga scadenze in materia di sicurezza antincendio.

Caro Fabio,

le limitazioni imposte dai noti DCPM del mese di marzo 2020 sull'emergenza COVID-19 producono inevitabili riflessi sulle attività soggette ai controlli da parte dei Vigili del Fuoco (DPR 151/2011 – Allegato 1) e sul lavoro di progettazione, consulenza, assistenza ai lavori e aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio iscritti negli elenchi del Ministero dell'Interno (Dlgs 139/2006).

Ne risentiranno, in particolare, le attività legate ad una scadenza temporale che non sarà possibile ottemperare per ragioni di rallentamento e/o blocco delle attività professionali, per inaccessibilità ai luoghi, per impossibilità a completare le opere di adeguamento previste.

Si annoverano a titolo non esaustivo:

- Integrazioni alle richieste di valutazione dei progetti di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo al progetto (art. 3 comma 3 DPR 151/2011): le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Integrazioni alle istanze di deroga di prevenzione incendi, con termine entro cui trasmettere la documentazione, pena la chiusura dell'istruttoria VVF con parere negativo alla richiesta di deroga: le attività dei professionisti antincendio non possono essere garantite nei tempi previsti.
- Attestazione di rinnovo periodico della conformità antincendio (cadenza quinquennale – art. 5 DPR 151/2011): i sopralluoghi di verifica di efficienza e funzionalità degli impianti di protezione attiva e le relative asseverazioni non possono essere eseguiti.
- Termini entro cui *“conformare alla normativa antincendio ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi”* le attività sottoposte a controlli di prevenzione incendi (art. 4 commi 2 e 3 DPR

CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581

151/2011) presso le quali siano state “accertate carenze dei requisiti e dei presupposti per l’esercizio delle attività”: impossibilità ad eseguire le opere di adeguamento e le attività di verifica, collaudo e certificazione da parte dei professionisti antincendio.


- Ottemperanza alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco per violazioni di cui all’art. 20 del Dlgs 758/1994, per le attività oggetto di accertamento con determinazione di una scadenza entro cui realizzare gli adeguamenti di prevenzione e protezione antincendio: non possono essere garantite la realizzazione delle opere e le attività di verifica, collaudo e certificazione di impianti, sistemi e strutture.
- Obbligo di aggiornamento periodico obbligatorio dei professionisti antincendio: riduzione del tempo utile, nell’arco del quinquennio di riferimento, per frequentare corsi e seminari di aggiornamento entro la scadenza naturale del quinquennio (DM 05/08/2011) e possibilità di utilizzo dei corsi in modalità FAD.

Per le scadenze elencate e per ogni altro termine temporale in materia di sicurezza antincendio per il quale l’emergenza in oggetto ne impedisse l’ottemperanza, si chiede il differimento per un periodo congruo alla durata delle restrizioni imposte alle attività produttive e professionali, comunque non inferiore a 120 giorni dalla ripresa delle attività dei Comandi territoriali, salvo giustificati motivi di emergenza o priorità definite dagli stessi.


Fiduciosi nell’accoglimento della richiesta, l’occasione è gradita per porgere

Cordiali saluti

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



CONSIGLI NAZIONALI:

ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI

Sede: Via Barberini 68, 00187 Roma – tel: 06.42017973 – info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/6/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562- CF 97767480581